

Sentenza: n. 259 del 21 luglio 2010

Materia: Sicurezza pubblica - controlli di polizia inerenti alla somministrazione presso esercizi pubblici di bevande alcoliche

Limiti violati: artt. 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 20 del medesimo statuto speciale e relative norme di attuazione: art. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici); art. 4, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Giudizio: conflitto di attribuzione tra enti

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: Provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano prot. n. 964/2008, Area III, del 10/09/2008.

Provvedimento e lettera del Questore della Provincia autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 17/09/2008. Provvedimenti del Questore della Provincia autonoma di Bolzano nn. 11-A/2008/P.A.S.I. del 16/09/2008 e del 21/10/2008. Provvedimento del Questore della Provincia autonoma di Bolzano nn. 11-A/2008/P.A.S.I. del 22/10/2008 e lettera del 21/10/2008.

Provvedimento e lettera del Questore della Provincia autonoma di Bolzano nn. 11-A/2008/P.A.S.I. dell'11/10/2008.

Provvedimento e lettera del Questore della Provincia autonoma di Bolzano nn. 11-A/2008/P.A.S.I. dell'11/10/2008.

Esito: questioni non fondate

Estensore nota: Carla Paradiso

La Corte costituzionale riunisce nel giudizio in oggetto sei ricorsi proposti dalla Provincia autonoma di Bolzano per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ad una serie di provvedimenti di sospensione della licenza di svariati esercizi pubblici adottati dal Commissario di governo e dal Questore della Provincia autonoma di Bolzano.

Secondo la ricorrente i provvedimenti impugnati opererebbero un'illegittima invasione delle competenze in materia di esercizi pubblici e di spettacoli

pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza, attribuite alla Provincia dagli artt. 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), oltre che delle attribuzioni già spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle materie di competenza provinciale, dall'art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, in specie dall'art. 3, primo comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), nonché dall'art. 4, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Inoltre la ricorrente ritiene che i provvedimenti impugnati sono, gravemente lesivi delle prerogative costituzionali assegnate alla Provincia, oltre che dalle predette norme statutarie e di attuazione, anche dagli artt. 105 e 107 dello statuto medesimo e dall'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

I provvedimenti impugnati sarebbero lesivi delle prerogative provinciali, in quanto gli interessi tutelati dall'autorità statale di pubblica sicurezza con i predetti non avrebbero rilevanza esterna alle materie di competenza provinciale ed alle connesse attribuzioni provinciali di cui all'art. 20 dello statuto speciale, non attenendo in modo diretto all'ordine pubblico strettamente inteso, e rientrando, invece, nell'ampia competenza provinciale delimitata dalle citate norme statutarie e di attuazione statutaria.

La Corte ritiene, invece, che tali atti rientrino fra quelli, adottati ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., di sospensione della licenza di pubblico esercizio, la cui finalità «non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell'esercente» (sentenza n. 129 del 2009).

I provvedimenti impugnati, in quanto strumentali esclusivamente alla tutela della sicurezza dei cittadini, non determinano, quindi, alcuna lesione delle prerogative della Provincia e non sono riconducibili ai poteri di polizia assegnati al suo Presidente in materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo svolgimento dei compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato.

Pertanto il provvedimento in esame non lede alcuna competenza provinciale, in quanto adottato nell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza.